

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 9 ottobre 2002, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del deputato Russo Antonio, già approvato dalla  
Camera dei deputati:*

## Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali

### Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE